

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2308 Scioglimento della società

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'[articolo 2272](#), per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.